

Repertorio n. 8058 Raccolta n.6333
VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato

a Viterbo:

il 01/12/2022

n. 13096

Serie T

**Depositato al
Reg.Imprese di**

VITERBO

Il 30-11-2022

Prot.n. 45843

Allegato "B" al n. 8058/6333

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata:

“INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.”

La società ha sede in Orte, (Viterbo).

Eventuali cambiamenti di indirizzo nell'ambito del Comune non comportano variazioni dello Statuto.

Con deliberazione l'assemblea straordinaria potrà istituire od estinguere sedi secondarie in altri centri della Regione Lazio e/o Regione Umbria e potrà deliberare la quotazione della società presso Borse Valori o Mercati regolamentati.

Potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione istituire od estinguere uffici, filiali ed agenzie.

ARTICOLO 2

Durata

La Società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od estinta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di interporti (centri intermodali) consistenti in sistemi unitari di opere e di servizi principali, accessori e complementari, finalizzati al criterio dell'integrazione dei vari modi di trasporto.

Nell'ambito delle attività, di cui al precedente paragrafo, si intendono comprese le opere ed i servizi connessi o complementari anche indirettamente a quelle principali.

Ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, e per il soddisfacimento degli interessi generali e delle singole categorie di utenti, connessi alla costruzione e gestione dei centri intermodali, la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie ed agricole, mobiliari ed immobiliari ritenute idonee quali, a titolo esemplificativo, acquisti, vendite, permuta, locazioni, appalti, contratti d'opera con professionisti concernenti la progettazione di massima ed esecutiva delle opere; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in Società, enti, istituti od organismi aventi oggetto analogo, o comunque connesso al proprio; potrà concedere garanzie reali e /o personali a favori di terzi, etc.

Tanto la realizzazione degli interporti, quanto la loro gestione potranno in tutto, od in parte, essere affidate a terzi. La società potrà fornire ed erogare servizi di telefonia, di collegamenti internet a banda larga e wi-fi.

La società potrà produrre in proprio energia da fonti rinnovabili e non e fornirla a terzi.

ARTICOLO 4

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 950.683,80 (novecentocinquanta mila seicento ottanta tre virgola ottanta), diviso in numero 99.340 (novantanovemilatrecentoquaranta), azioni nominative ordinarie di euro 9,57 (nove virgola cinquantasette).

ARTICOLO 5

Azioni

Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di uno o più azioni è onere degli azionisti di procedere alla nomina di un rappresentante comune al quale spetterà l'esercizio dei diritti dei comproprietari, salvo quanto previsto dall'articolo 2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Diritto di voto, tipologia di azioni, trasferimento azioni.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

E' tuttavia facoltà della società emettere azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel qual caso le azioni privilegiate attribuiranno il diritto di voto nelle assemblee straordinarie concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo, l'emissione di obbligazioni, la nomina ed i poteri dei liquidatori.

L'alienazione delle eventuali azioni privilegiate non è sottoposta ad alcuna condizione; quella delle azioni ordinarie è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione in maniera da non costituire artificioso impedimento alla libera circolazione delle azioni.

In caso di diniego del gradimento spetta al socio alienante il diritto di recesso.

Si applica l'art. 2355/bis.

In caso di alienazione delle partecipazioni sociali, è comunque fatto salvo il diritto di prelazione da parte dei soci a norma del codice civile.

La società prima della distribuzione ai soci dei titoli azionari definitivi, potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

ARTICOLO 7

Aumento di capitale

La Società potrà procedere ad un aumento del capitale sociale con l'osservanza delle norme previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali ove applicabili.

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione salva diversa deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 8

Emissioni di obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni secondo quanto prescritto dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 9

Organi della società

Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore delegato, il Direttore generale, il Collegio Sindacale e il Revisore Unico, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

ARTICOLO 10

Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci.

ARTICOLO 11

Modalità convocazioni assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne dirige i lavori e fissa i punti da porre all'Ordine del giorno nella sede della società o anche in altro luogo purché in Italia, con lettera raccomandata, con telegramma, con fax, con porta elettronica certificata e comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il giorno per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello indicato per la prima.

In applicazione dell'articolo 2366 3° comma del Codice Civile, la convocazione delle assemblee potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 12

Legittimazione intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti ed i loro rappresentanti comuni iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima e che abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine, presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione. Nel computo dei giorni non è compreso né il giorno di deposito né quello dell'assemblea. Può altresì partecipare all'assemblea il rappresentante comune

degli obbligazionisti, qualora la società abbia emesso obbligazioni.

ARTICOLO 13

Rappresentanze in assemblea

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da persone anche non soci, che non siano amministratori, sindaci, dipendenti della società o comunque organi della società.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione in calce alla scheda di convocazione.

L'atto di delegazione dovrà essere consegnato al Presidente e sarà conservato dalla Società.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al presidente dell'Assemblea medesima.

ARTICOLO 14

Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente nominerà un Segretario anche fra gli intervenuti a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio ai sensi di legge.

ARTICOLO 15

Quorum deliberativi e costitutivi assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Non saranno comprese nel computo, le eventuali azioni privilegiate a voto limitato.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto della società.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera di norma a maggioranza assoluta del capitale sociale sulle materie di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

Delibera invece con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quinti del capitale sociale per la nomina alle cariche sociali.

ARTICOLO 16

Quorum deliberativi e costitutivi assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale.

Essa delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

In seconda convocazione dell'assemblea straordinaria si applica l'art. 2369, comma 3, del codice civile.

ARTICOLO 17

Assemblea ordinaria seconda convocazione

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, compresa la nomina alle cariche sociali, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre o da un massimo di cinque amministratori.

Gli amministratori possono essere soci.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre essere dispari.

ARTICOLO 19

Durata, nomina, revoca, decadenza e compensi degli amministratori

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

La mancata ingiustificata partecipazione a tre riunioni consecutive del Consiglio di

Amministrazione comporta la decadenza dell'incarico di Consigliere; questa è rilevata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile convocata dal Presidente; nella stessa il Consiglio provvede anche alla sostituzione per cooptazione del membro decaduto a norma dell'art. 2386 del Codice Civile oppure convoca l'Assemblea ordinaria per la sostituzione, la nomina, l'eventuale revoca, la decadenza e la sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, spettano all'Assemblea ordinaria dei soci.

Agli Amministratori spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2364, terzo comma del Codice Civile, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del codice civile; l'assemblea ordinaria può determinare una indennità di cessazione per gli amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 20

Poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all'assemblea.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dall'assemblea dei soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, determinandone i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe e poteri.

Ai sensi dell'art. 2365 2° comma c.c., viene attribuita all'Amministratore Delegato la competenza esclusiva riguardante le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.; l'Amministratore Delegato dovrà darne successiva informativa al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea dei soci in occasione della prima riunione utile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio:

- a) nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione se non vi abbia provveduto l'assemblea ordinaria e nomina uno o due vice presidente;
- b) nomina l'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2381 codice civile;
- c) predispone l'organica programmazione ed emana le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- d) esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni dello statuto;
- e) predispone i bilanci e le relazioni annuali dell'assemblea; l'organo amministrativo può nominare il responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma di legge;
- f) delibera circa la partecipazione della Società ad enti, organismi e società designando, ove occorra, le persone designate a rappresentare nei medesimi la Società stessa;
- g) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- h) può, su delega dell'Assemblea, e con modalità stabilite dal Codice Civile, aumentare in più volte, entro il tempo massimo di cinque anni, il capitale della Società. Detto aumento deve svolgersi entro i limiti quantitativi e temporali non superiori a cinque anni stabiliti dall'Assemblea, nella propria delibera di delega;
- i) approva e adotta i regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente statuto;
- l) delibera circa la costituzione, modificazione e estensione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della Società fissandone e disciplinandole altresì le mansioni, il trattamento economico;
- m) delibera la nomina del Direttore generale, attribuendogli poteri e la legale rappresentanza della società, fissandone e disciplinandole altresì le responsabilità, le mansioni, il trattamento economico, formalizzandone il contratto e stabilendone la durata, etc;
- n) delibera inoltre circa la costituzione, modificazione e estensione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dirigenti e funzionari della Società, fissandone e disciplinandole altresì le mansioni, il trattamento economico, etc; delibera la costituzione di uno o più procuratori attribuendogli e revocandogli poteri e conferendogli la rappresentanza, fissandone e disciplinandole altresì le responsabilità, il trattamento economico, etc; delibera sulla nomina e costituzione di uno o più procuratori ed insti-tori;
- o) delibera circa gli acquisti, le permuta, le alienazioni azionarie, mobiliari ed immobiliari

ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale;

p) delibera circa la gestione diretta o la concessione a terzi della gestione dell'attività, degli impianti e dei servizi di interesse generale dell'interporto;

q) transige e compromette, promuove e sostiene liti e ne rende, offre, deferisce e riferisce ed accetta giuramenti, nomina procuratori speciali fissandone le attribuzioni; garanzie semplici e garanzie reali, consente trascrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotamenti di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce o ipoteche legali e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri automobilistici, censuario e nel gran libro dei debiti;

r) cura la pubblicazione a norma di legge del bilancio redatto a norma degli art. 2343 e seguenti del Codice Civile, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e di quella del Collegio Sindacale;

s) può delegare particolari compiti e specifiche attribuzioni ai singoli suoi membri;

t) delibera in generale tutto su quanto necessario per l'attuazione delle finalità societarie.

Sono riservate all'esclusiva competenza degli amministratori:

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative di legge;

- gli indirizzi di carattere strategico ed i piani industriali e finanziari e la verifica della loro attuazione;

- le politiche di gestione del rischio, nonché sentito il parere del Collegio Sindacale, la definizione del sistema dei controlli interni e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la valutazione della loro funzionalità, efficienza, efficacia e adeguatezza;

- l'approvazione, la modifica e l'adozione dei regolamenti interni.

ARTICOLO 21

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede della Società o anche in altro luogo, con la lettera raccomandata, con telegramma, con fax, con posta elettronica certificata e con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno tre giorni prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre, o quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 22

Validità e funzionamento delle sedute del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica fra i quali il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o audiovideokonferenza o con mezzi e tecnologie di comunicazione idonei, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 23

Il Presidente, i / il Vice Presidente / i, la legale rappresentanza della società.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della società è attribuita disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato; la rappresentanza legale della società, se nominato, è attribuita disgiuntamente anche al direttore generale.

I Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in dipendenza di qualsiasi causa.

ARTICOLO 24

Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo, successivamente all'assemblea.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci nell'atto di nomina.

ARTICOLO 25

Revisione legale

Al Collegio Sindacale ed ai singoli Sindaci spettano le attribuzioni previste dall'articolo 2400 e seguenti del Codice Civile ivi compresa quella prevista dal successivo art. 2409 bis 3° comma.

La revisione legale dei conti, su decisione dell'Assemblea ordinaria, può essere attribuita al Collegio Sindacale o al Revisore Unico o ad una società di revisione in conformità alla legge.

Il compenso per la revisione legale dei conti è determinato dall'Assemblea dei soci nell'atto di nomina.

ARTICOLO 26

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il dì 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato entro 120 (centoventi) o nei casi di cui al precedente art. 15, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione; si applicano le norme degli articoli 2423 e successivi del Codice Civile. L'assemblea delibera sulla destinazione dell'utile netto disponibile.

ARTICOLO 27

Cause di scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del presente articolo 27, e con le maggioranze di cui all'articolo 16, dovrà deliberare la messa in liquidazione della società sulla modalità della liquidazione e sui poteri dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

ARTICOLO 28

Rinvio norme e disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci, ed i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.

Ferme le speciali inderogabili competenze previste dalla legge.

F.to: Dott. Lorenzo Cardo – Dott. Antonio Pappalardo notaio.